



FLASH N. 8 2021

2021 - ANNO DELLA PROMOZIONE DEI GIOVANI



#QuadriPA #AlteprofessionalitaPA #DirigentiPA #iscrittiprotagonisti #piccoleazionigrandicambiamenti #insiemevaliamodipiù

FONDO PERSEO SIRIO

Verissimo: le bugie hanno le gambe corte!

CONFINTESA è stata apertamente accusata di diffondere bugie e falsità, eppure a confermare la verità di quanto abbiamo denunciato è stato, autorevolmente, proprio il Presidente del FONDO PERSEO SIRIO al quale imputiamo solo una tardività nella comunicazione che, comunque, è giunta solo dopo la nostra denuncia. Ma tant'è ... meglio tardi che mai. Il Presidente ha rilevato che "è costretto a constatare che, ad oggi, il conferimento del contributo datoriale in argomento non è stato ancora effettuato, né per l'anno in corso, né per le due annualità antecedenti (2019-2020)" ed auspica un sollecito e opportuno intervento politico.

È evidente che CONFINTESA ha dovuto difendere i lavoratori e sé stessa contro le menzogne diffuse da altri Sindacati, perché riteniamo che vengano prima di tutto "verità e giustizia".

In coerenza con le nostre denunce abbiamo ribadito in sede ARAN la contrarietà di CONFINTESA all'introduzione del sistema del silenzio assenso per l'iscrizione al fondo Perseo Sirio, da applicarsi a tutti i neo assunti dopo il 01.01.2019 ritenendo che sia una scelta poco consapevole, abbiamo anche osservato che se proprio le altre OO.SS. decidano di introdurre tale modalità (senza la nostra firma) che almeno i lavoratori siano iscritti al comparto "maggiormente garantito" (ovvero un comparto di investimenti meno rischioso) e non al comparto "bilanciato".

Evidenziamo che le sigle delle "Funzioni Centrali" a dover decidere sono solo CGIL, CISL, UIL, CONFINTESA, UNSA e ... nessun'altra!

A breve seguiranno aggiornamenti ed iniziative che intendiamo promuovere se il Ministero dell'Economia non dovesse emanare il Decreto che andrà a colmare il vuoto normativo (e pure economico) entro i 30 giorni dalla nostra diffida (che ricordiamo essere del 14 marzo '21).

Segretario Generale
(Claudia Ratti)

Questa è solo una delle rivendicazioni di CONFINTESA ricordiamo le parole chiave di altre: Area Quadri, Progressioni economiche con doppio canale - Abolizione penalizzazione malattia- Aumento dei Buoni Pasto- Anticipi TFR – Formazione... crea con noi una minoranza costruttiva della Storia, da numero diventa protagonista, vieni in CONFINTESA.

CONFINTESA FUNZIONE PUBBLICA

Corso del Rinascimento n.24 -00186 Roma
info@confintesafp.it info@pec.confintesafp.it www.confintesafp.it
tel. 06.4746128 – 06.4745300 fax. 06.233.225.013

Roma, 25 marzo 2021

Al Ministro dell'Economia e delle Finanze
On. Daniele Franco
ufficiodigabinetto@pec.mef.gov.it

Al Ministro per la Pubblica Amministrazione
On. Renato Brunetta
protocollo_dfp@mailbox.governo.it

Al Presidente ARAN
Dr. Antonio Naddeo
protocollo@pec.aranagenzia.it

Alla Segretaria Generale FP CGIL
Dr.ssa Serena Sorrentino
organizzazione@pec.fpcgil.net

Al Segretario Generale CISL FP
Dr. Maurizio Petriccioli
fpcisl@pec.cisl.it

Al Segretario Generale UILPA
Dr. Sandro Colombi
uilpa.segreteria@pec.it

Al Segretario Generale CONFSAL-UNSA
Dr. Massimo Battaglia
info@pec.confsal-unsal.it

Al Presidente CIDA FC
Dr. Roberto Caruso
cidafc@pec.it

Alla Segretaria Generale UNADIS
Dr.ssa Barbara Casagrande
unadis@pec.it

Alla Segretaria Generale CONFINTESA FP
Dr.ssa Claudia Ratti
info@pec.confintesafp.it

Prot. n. 6642/U/2021

Oggetto: Versamento contributo datoriale. Attuazione L. 126/2020, art. 32 bis, cc. 4 – 5.

Come noto, l'articolo 32 bis, comma 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modifiche, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è intervenuto in materia di previdenza complementare attribuendo, a decorrere

dall'anno 2020, ad apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri, ovvero ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo, le somme occorrenti per il versamento delle quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro, con riferimento al rispettivo personale in servizio.

Contestualmente, il comma 4, secondo periodo, del medesimo articolo 32 bis, ha abrogato l'articolo 1, comma 269, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo alla ripartizione con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze delle risorse iscritte, per l'anno 2019, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, afferenti al predetto contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale dipendente.

Lo scrivente Fondo, tenendo costantemente informato l'Organo di Vigilanza dei Fondi Pensione, si è nel tempo adoperato in ogni modo per la definitiva risoluzione della problematica, ma è costretto a constatare che, ad oggi, il conferimento del contributo datoriale in argomento non è stato ancora effettuato, né per l'anno in corso, né per le due annualità antecedenti (2019 – 2020).

Nell'ultima nota ricevuta a mezzo e-mail dal Mef il 24/03/2021, l'Ispettore Generale capo del Bilancio, dr. Giampiero Riccardi, ha comunicato che, "al fine di dare concreta attuazione alla richiamata normativa e risolvere in via strutturale la problematica, oltre all'istituzione di appositi capitoli di spesa presso ciascuno stato di previsione, occorre definire l'esatto ammontare delle risorse da appostare su ciascuno di essi. Solo dopo aver eseguito tale operazione, in corso di svolgimento presso ciascuna delle amministrazioni coinvolte, si potrà predisporre l'apposito decreto di variazione per spostare le risorse dal fondo attualmente presente presso lo stato di previsione del MEF a favore dei singoli stati di previsione indicati".

In data odierna Perseo Sirio, in risposta a quanto appena esposto, ha ricordato che le difficoltà riguardanti il recupero dei dati succitati sono le stesse già incontrate e trattate nelle interlocuzioni e incontri avvenuti a partire da marzo 2019. Già allora apparve chiaro che le singole amministrazioni non potessero essere di aiuto al fine e che, invece, i dati necessari fossero in possesso della Direzione dei Sistemi Informativi del Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Mef, in quanto soggetto deputato a svolgere l'attività di elaborazione e pagamento degli stipendi dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato, attraverso il Portale NoiPA. E', infatti, lo stesso Portale a provvedere, per competenza, alla trasmissione mensile delle liste contributive dei versamenti dovuti alla Previdenza complementare.

Nelle more della risoluzione strutturale della questione e, al fine di sanare, in via transitoria, la contribuzione arretrata degli anni 2019 e 2020, il Fondo ha suggerito di provvedere, con un atto amministrativo, all'utilizzo delle risorse già stanziare e attualmente presenti sul capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.


L'inammissibile ritardo dovuto all'assenza di una soluzione ha causato, e genera tutt'ora, un grave danno economico ai dipendenti delle amministrazioni centrali iscritti alla previdenza complementare – costituito dal mancato versamento del contributo datoriale e dalla relativa mancata rivalutazione -, nonché una lesione della reputazione del Fondo.

In conclusione, rammentando che le risorse demandate al fine sono disponibili e che le difficoltà di cui trattasi sono esclusivamente procedurali e inerenti alle modalità di versamento dei contributi suddetti, si ritiene necessario un sollecito intervento politico, definitivamente risolutivo della problematica illustrata.

Cordiali saluti.

Il Presidente

Wladimiro Boccali

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Wladimiro Boccali', written in a cursive style.

BOZZA PER RIUNIONE DEL 26/3/2021

Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore

Il giorno, alle ore ..., ha avuto luogo l'incontro in modalità videoconferenza tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio.

Al termine della riunione, alle ore ... del giorno ..., le parti sottoscrivono l'allegata Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione delle volontà di adesione al Fondo di previdenza complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.

A.Ra.N.	...
FP CGIL	... prot. E ... del ...
CISL FP	... prot. E ... del ...
UIL FPL	... prot. E ... del ...
FSI	... prot. E ... del ...
UIL PA	... prot. E ... del ...
CONFSAL UNSA	... prot. E ... del ...
UNADIS	... prot. E ... del ...
CIDA FC	... prot. E ... del ...
ANMI-ASSOMED SIVEMP-FPM	... prot. E ... del ...
CONFINTESA FP	... prot. E ... del ...

Ipotesi di accordo sulla regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore

Art. 1

Oggetto, campo di applicazione ed efficacia

1. Il presente accordo tra le parti che hanno istituito il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, sottoscritto ai sensi dell'art. 1, comma 157, legge 205 del 27 dicembre 2017, ha per oggetto la regolamentazione inerente alle modalità di espressione della volontà di adesione al Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio, anche mediante forme di silenzio-assenso, ed alla relativa disciplina di recesso del lavoratore.
2. La regolamentazione definita nel presente accordo si applica al personale di cui all'art. 2 del D.P.C.M. del 20 dicembre 1999, in materia di trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti, destinatario del Fondo Perseo-Sirio, che sia stato assunto successivamente alla data del 1° gennaio 2019.
3. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente accordo. L'avvenuta sottoscrizione viene portata a conoscenza delle amministrazioni e del Fondo Perseo-Sirio mediante la pubblicazione nel sito web dell'ARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente accordo si intende per:
 - a) "Fondo": il Fondo nazionale pensione complementare Perseo-Sirio;
 - b) "assunzione": l'assunzione a tempo indeterminato, avvenuta in data successiva al 1° gennaio 2019, in una delle amministrazioni pubbliche i cui dipendenti sono destinatari del Fondo; non rientra nella nozione di "assunzione" il passaggio tra amministrazioni pubbliche per effetto di mobilità, di

comando o altra forma di assegnazione temporanea; non è inoltre considerata “assunzione”, ai soli fini del presente accordo, anche se avvenuta successivamente al 1° gennaio 2019:

- la progressione di carriera;
- l’assunzione di personale che continua a mantenere il regime di TFS, in base al principio della continuità del rapporto previdenziale;
- l’assunzione di personale già iscritto al Fondo in virtù di precedenti rapporti di lavoro.

c) “amministrazione/i”: l’amministrazione o le amministrazioni datrici di lavoro i cui dipendenti sono individuati - dagli accordi istitutivi e, sulla base di questi, dallo Statuto del Fondo Perseo-Sirio - quali destinatari del Fondo.

Art. 3

Modalità di adesione al Fondo Perseo-Sirio

1. L’adesione al Fondo è regolata dalle norme di legge sulla previdenza complementare nonché dai regolamenti e direttive in materia, nel tempo emanate da Covip, con particolare riferimento al Regolamento sulle modalità di adesione alle forme pensionistiche complementari deliberato in data 22 dicembre 2020.

2. L’adesione al Fondo avviene:

a) mediante una esplicita manifestazione di volontà dell’aderente, anche mediante sito web, nelle forme, con le modalità e con le garanzie di informazione e trasparenza disciplinate dai regolamenti e dalle direttive di cui al comma 1;

b) mediante silenzio-assenso, con le modalità indicate dal successivo art. 4, nel rispetto delle direttive Covip.

Art. 4

Adesione mediante silenzio-assenso

1. All’atto della firma del contratto individuale di “assunzione”, l’amministrazione fornisce al lavoratore una informativa sulle modalità di adesione al Fondo disciplinate dal presente accordo, con specifico ed espresso riferimento all’adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed

al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. Nell'ambito di tale informativa, sono altresì indicati i link al sito web del Fondo ove è possibile consultare le informazioni previste, all'atto dell'adesione, dai regolamenti Covip nonché accedere alla modulistica o alla procedura web di cui al comma 3. Dell'informativa resa è fatta espressa menzione nel contratto individuale di assunzione. Il Fondo collabora con le amministrazioni nella definizione, anche in forma standardizzata per tutte le amministrazioni, della informativa di cui al presente comma.

2. Nei sei mesi successivi alla data di "assunzione", il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore, informato nei termini e con le modalità di cui al comma 1, non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.

3. Per manifestare la volontà di adesione, ai sensi del comma 2, primo periodo, il Fondo rende disponibile ai lavoratori, attraverso il proprio sito e nel rispetto delle direttive di Covip, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione. Lo stesso Fondo rende altresì disponibile la modulistica per manifestare, alla sola amministrazione, la volontà di non adesione.

4. Entro il 10 del mese, le amministrazioni comunicano al Fondo, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori iscritti con la modalità del silenzio-assenso ai sensi del comma 2, per effetto della scadenza del termine dei sei mesi ivi previsto, avvenuta nel corso del mese precedente.

5. La comunicazione al Fondo di cui al comma 4, può avvenire anche per il tramite di piattaforme per la gestione dei servizi stipendiali ("NoiPa" o analoghe).

6. L'iscrizione ai sensi del presente articolo avviene nel comparto di investimento

7. Entro giorni dalla comunicazione di cui al comma 4, il Fondo comunica all'iscritto mediante silenzio-assenso:

a) l'avvenuta adesione e la relativa data da cui decorre l'iscrizione nonché gli eventuali ulteriori flussi di finanziamento attivabili;

b) il comparto al quale è automaticamente destinato il flusso di finanziamento attivato con l'adesione e le altre scelte di investimento disponibili;

c) i rendimenti conseguiti nell'ultimo esercizio dal comparto di cui alla lett. b) e dagli altri comparti disponibili;

d) la possibilità del recesso ai sensi dell'art. 6, con specifica informativa su modalità e termini per l'esercizio di tale diritto nonché sul link al sito del Fondo ove è possibile scaricare la modulistica o accedere alla procedura web previste dall'art. 6, comma 3.

8. Le amministrazioni adeguano i contenuti dei contratti individuali al fine di tenere conto di quanto previsto al comma 1.

9. I flussi finanziari per il versamento del contributo datoriale e del contributo a carico del lavoratore, trattenuto a quest'ultimo, ferma restando la decorrenza dei contributi dalla data di iscrizione ai sensi del comma 2, si attivano entro il secondo mese successivo alla data della comunicazione ricevuta dal Fondo ai sensi dell'art. 6, comma 5. Dal momento in cui si attiva il flusso dei contributi, le amministrazioni, il cui è personale è iscritto alle gestioni INPS per il trattamento di fine rapporto, effettuano anche le prescritte comunicazioni all'Istituto, con le modalità dallo stesso previste.

Osservazioni Confintesa FP: Ad oggi, il sito del Fondo riporta come vantaggio dell'adesione la possibilità di ricevere un versamento dell'1% da parte del datore di lavoro, versamento che sappiamo (ed è pacificamente riconosciuto) non esserci dal 2018; riteniamo che gli Amministratori del Fondo dovrebbero impegnarsi, in autonomia, a garantire piena trasparenza, comunicando anche difficoltà e problemi, al fine di contribuire ad una scelta consapevole del pubblico dipendente.

Abbiamo apprezzato, a tal proposito, la netta presa di posizione del Presidente del Fondo in data 25 marzo '21 sia pur pervenuta solo a seguito delle azioni di Confintesa FP.

Inoltre, alla luce delle osservazioni formulate nella "Relazione sulla gestione 2019" (cfr. pag.10 "il fondo non è titolare né del diritto né del credito riferito alla quota datoriale, che rimangono in capo al singolo lavoratore associato") si chiede fin da subito di predisporre un'ideale informativa dei lavoratori, idonea a far comprendere i loro diritti e le azioni esercitabili a tutela degli stessi.

Con riferimento al comparto di investimento ove iscrivere il lavoratore che non ha manifestato il suo dissenso nel termine previsto, questa O.S. chiede che venga scelto per default il comparto maggiormente GARANTITO (e non il comparto bilanciato) in quanto tale modalità di iscrizione, laddove accettata dalle altre OO.SS, non implica neanche

l'espressione di volontà sulle linee di investimento prescelte. Conseguentemente l'iscrizione al comparto a maggior rischio riteniamo violare tutti i doveri di correttezza e trasparenza previsti in materia.

Art. 5

Norma di prima applicazione

1. Il presente articolo disciplina, in prima applicazione, l'adesione mediante silenzio-assenso del lavoratore la cui "assunzione" abbia avuto luogo successivamente al 1° gennaio 2019, ma prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
2. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, le amministrazioni forniscono ai lavoratori di cui al comma 1 l'informativa di cui all'art. 4, comma 1, con specifico ed espresso riferimento all'adesione mediante silenzio-assenso di cui al presente articolo ed al relativo termine, decorso il quale ha luogo l'iscrizione. L'informativa di cui al presente articolo è resa con modalità che garantiscano la certezza della data di ricezione.
3. Nei sei mesi successivi alla data in cui è stata resa la comunicazione di cui al comma 2, il lavoratore di cui al comma 1 può comunicare all'amministrazione la propria volontà di non aderire ovvero può iscriversi al Fondo, con le modalità previste, manifestando espressamente la propria volontà di adesione. Qualora, durante tale periodo, il medesimo lavoratore non esprima alcuna volontà, egli è iscritto automaticamente al predetto Fondo a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla scadenza dei sei mesi.
4. Anche al personale di cui al presente articolo si applica quanto previsto dall'art. 4, commi 3, 4, 5, 6, 7, 9.

Art. 6

Diritto di recesso del personale iscritto mediante silenzio-assenso

1. L'iscritto mediante silenzio-assenso ai sensi dell'art. 4 o dell'art. 5 dispone di un termine di trenta giorni per recedere senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo.

2. Il termine entro il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre dalla data di comunicazione dell'adesione ai sensi dell'art. 4, comma 7.

3. Per esercitare il diritto di recesso, l'aderente invia una comunicazione al Fondo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata o altri mezzi da questo indicati che garantiscano la certezza della data di ricezione. Per esercitare tale diritto il Fondo rende disponibile, attraverso il proprio sito, la modulistica o una procedura web conforme agli standard ed alle regole tecniche nazionali in materia di digitalizzazione.

4. Il Fondo, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al recesso, procede a rimborsare, al lavoratore e/o all'amministrazione, le somme eventualmente da questi pervenute.

5. Entro il 10 del mese, il Fondo comunica alle amministrazioni, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali, i nominativi dei lavoratori che hanno esercitato il diritto di recesso nel corso del mese precedente e per i quali, conseguentemente, non vanno attivati i flussi finanziari di cui all'art. 4, comma 9, nonché i nominativi dei lavoratori che non hanno esercitato tale diritto nei termini previsti e per i quali, conseguentemente, vanno attivati i predetti flussi finanziari.

Osservazioni Confintesa FP: Si esprimono riserve anche sulle modalità di recesso, si chiede fin da subito un impegno certo volto a permettere in ogni momento il recesso attraverso una procedura semplificata, attivabile attraverso il portale NOI PA. Del resto, ad oggi l'adesione del fondo è possibile attraverso tale strumento; quindi, l'esigenza di certezza della data possono essere soddisfatte anche attraverso il portale, che di certo garantisce la riconducibilità della scelta di esercitare il diritto di recesso al lavoratore.

Art. 7

Norme finali

1. Le parti si danno reciprocamente atto che i contenuti del presente accordo saranno recepiti nello Statuto e nei regolamenti del Fondo.

2. Le parti concordano che eventuali adeguamenti dei processi e flussi di comunicazione previsti dall'art. 4, commi 4 e 9, e dall'art. 6, comma 5, al fine di consentirne l'ottimizzazione e l'adattamento nel tempo, anche nella prospettiva dei cambiamenti indotti dalla digitalizzazione, potranno essere effettuati d'intesa tra i soggetti coinvolti, previa informazione alle parti sottoscrittrici del presente accordo.